

COMUNICATO DEL PRESIDENTE N. 7/2012

Gentili iscritti ultrasessantacinquenni,

nell'approssimarsi della scadenza del 31 ottobre, con riferimento al comunicato del Presidente n. 5 del luglio scorso con il quale si annunciava la modifica del regime contributivo a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 111/2011, si segnala quanto segue:

Non essendo ancora stata approvata dai Ministeri Vigilanti, la modifica di cui sopra, gli iscritti ultrasessantacinquenni, entro il 31 Ottobre verseranno come segue:

- 1) Gli iscritti ultrasessantacinquenni che percepiscono già la pensione EPAP e che hanno l'esonero della contribuzione soggettiva in forza del regolamento Epap ancora vigente, per effetto dello stesso art. 18, comma 11 della legge 111/2011 entrata in vigore l'8 gennaio scorso, non possono più essere esonerati dal versamento del contributo soggettivo e devono, come già per la scadenza di Luglio, contribuire obbligatoriamente con almeno il 50% dell'anticipazione del contributo soggettivo ordinario (10% dell'imponibile) e perciò con almeno con il 5% dell'imponibile; naturalmente dovranno inoltre versare l'anticipazione del contributo di solidarietà, l'anticipazione del contributo integrativo, e l'intero contributo di maternità se ancora non versato secondo le modalità e le percentuali indicate nei modelli di pagamento per il secondo acconto 2012.
- 2) Gli iscritti ultrasessantacinquenni non pensionati Epap che hanno l'esonero della contribuzione soggettiva in forza del regolamento Epap ancora vigente, non essendo pensionati, sfuggono all'art. 18, comma 11 della legge 111/2011, e dunque per la scadenza di ottobre **non sono obbligati** a versare alcun contributo soggettivo ma solo l'anticipazione del contributo di solidarietà, l'anticipazione del contributo integrativo, e l'intero contributo di maternità se ancora non versato secondo le modalità e le percentuali indicate nei modelli di pagamento per il secondo acconto.
- 3) I registrati; coloro cioè che hanno iniziato l'attività professionale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno, e che hanno l'esonero della contribuzione soggettiva, di maternità e di solidarietà in forza del regolamento Epap ancora vigente, non essendo pensionati dell'Epap, sfuggono all'art. 18, comma 11 della legge 111/2011, e dunque per la scadenza di ottobre **non sono obbligati** a versare alcun contributo soggettivo, di maternità e di solidarietà ma solo l'anticipazione del contributo integrativo secondo le modalità e le percentuali indicate nei modelli di pagamento per il secondo acconto 2012

Si avvertono i colleghi che, per la nota querelle che ha opposto gli enti di Previdenza privati all'Inps e che ha determinato l'art. 18, comma 11 della legge 111/2011 e la conseguente variazione del nostro regolamento (non ancora approvata dai ministeri nonostante sia stata inviata per tempo), potrebbero essere in futuro chiamati dall'Inps a versare il contributo soggettivo non versato. In questo caso potranno opporsi e versare all'Epap; oppure già adesso, anche se non obbligati, possono versare per la scadenza di fine Ottobre almeno il 50% dell'anticipazione del contributo soggettivo ordinario (10% dell'imponibile) e perciò almeno il 5% dell'imponibile come nel caso (1). Non sono, comunque, obbligati (poichè non previsto dalla legge ma solo dal nuovo regolamento non ancora in vigore) a versare l'anticipazione del contributo di solidarietà e il contributo di maternità.

N.B. - Per tutti e tre i casi, eventuali versamenti difformi difformità con quanto sopra detto, andranno a credito e potranno essere conguagliati nelle prossime scadenze, fermo restando l'Art. 10 del regolamento attualmente in vigore.

